



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

azienda territoriale per i servizi alla persona

PREMESSA

I Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, al fine di rendere omogeneo l'esercizio delle Unità d'Offerta Sociale, hanno deciso di avvalersi di forme di gestione associata come previsto dal D.lgs 267/2000.

Quindi dal 2007 i Comuni hanno trasferito all'Azienda Speciale Consortile le competenze per l'esercizio delle Unità d'Offerta Sociali (ex autorizzazione al funzionamento) affidandole la gestione di tutte le procedure riguardanti la modalità di presentazione della comunicazione preventiva (CPE) e la relativa documentazione da allegare, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata ed eventualmente l'attribuzione di prescrizioni in caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le Unità d'Offerta Sociali presenti sul territorio.

Linee guida per l'esercizio delle Unità d'Offerta Sociale:

la COMUNICAZIONE PREVENTIVA per l'ESERCIZIO (CPE)

Con la [legge regionale n. 3/ 2008 articolo n. 15](#) comma 1, il processo di semplificazione amministrativa viene portato a compimento anche per le Unità d'Offerta Sociali attraverso l'introduzione dell'istituto della **Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE)**, che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge regionale n. 1 /86.

La vigilanza viene pertanto spostata sulla fase di esercizio e quindi sulla verifica in concreto dello stato dei luoghi e di gestione. La comunicazione preventiva è quindi l'atto indispensabile per l'esercizio della Unità d'Offerta Sociale che, contestualmente, attiva l'attività di controllo e vigilanza.

La CPE abilita l'Ente Gestore ad intraprendere da subito l'attività dell'Unità d'Offerta, tuttavia comporta una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo (con riferimento alla legge 241/90 art. 21 comma 1 e al DPR n. 445/2000 art. 75/76).

Secondo quanto previsto dalla [Delibera 7437/2008](#) le Unità d'Offerta Sociali soggette a Comunicazione preventiva per l'Esercizio sono le seguenti:

MINORI

Comunità educative
Comunità familiari
Alloggi per l'Autonomia
Asili Nido
Micro Nidi
Centri Prima Infanzia
Nido Famiglia
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
Centro Ricreativo Diurno (CRE)

DISABILI

Comunità alloggio
Centro Socio Educativo (CSE)
Servizio per la Formazione e l'Autonomia per persone disabili (SFA)

ANZIANI

Centro Diurno

Casi di utilizzo della CPE

La comunicazione preventiva viene utilizzata nei seguenti casi:

- a) **Messa in esercizio di unità d'offerta:** da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l'attività;
- b) **Variazione della capacità ricettiva dell'unità d'offerta:** da intendersi come aumento / riduzione della capacità di accoglienza e di erogazione dei servizi /prestazioni;
- c) **Trasformazione di unità d'offerta sociali:** da intendersi come modifica della tipologia dell'unità d'offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- d) **Trasferimento in altra sede di unità d'offerta sociali:** da intendersi come modifica della sede in cui si è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell'ente gestore;
- e) **Cambiamento dell'ente gestore:** anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione e mediante costituzione di un nuovo ente; nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione di enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso del terzo settore, può trattarsi di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

Casi di non utilizzo della CPE

La comunicazione preventiva non è prevista nei seguenti casi:

- a) **Modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore:** purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti, sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l'annotazione negli atti esistenti;

- b) **L'Ente gestore dell'Unità d'offerta è il Comune che gestisce anche la funzione in ordine alla CPE:** in tal caso il dirigente competente adotta apposito provvedimento in cui prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- c) **L'Unità d'offerta è gestita in forma associata dai comuni cui è affidata anche la funzione in ordine alla CPE:** in tal caso la comunicazione è sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che da atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- d) **Sperimentazione di unità d'Offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale:** in tal caso il comune di ubicazione prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione.

Al di fuori della rete sociale, possono essere avviate attività, per le quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di comunicazione preventiva di esercizio, essendo sufficiente il rispetto dei requisiti in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti e dei rapporti di lavoro e in materia di urbanistica-edilizia.

In questi casi, il comune può anche prevedere una procedura perchè l'avvio di queste attività sia soggetto ad una comunicazione preventiva.

Chi presenta la CPE

La CPE è presentata dall'Ente Gestore dell'unità d'offerta sociale attraverso il legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il legale rappresentante deve presentare il certificato penale e , comunque , deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d'uso.

Dove di presenta la CPE

La CPE va presentata, direttamente o inviata, al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta. Sarà poi compito del Comune inviare copia all'Azienda Speciale Consortile per lo svolgimento dell'istruttoria.

Una copia della sola CPE (esclusa la documentazione) va poi trasmessa per conoscenza all'ASL di ubicazione dell'unità d'offerta stessa.

Come si presenta la CPE

La comunicazione preventiva, secondo quanto disposto dal comma 1 art. 15 della legge regionale 3 /2008, va presentata dal legale rappresentante in forma di autocertificazione e deve chiaramente indicare:

- a) La denominazione e la capacità ricettiva dell'unità d'offerta;
- b) L'ubicazione dell'unità d'offerta;
- c) Il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta e che sia compatibile con la destinazione d'uso dello stesso;
- d) La data di inizio attività.

Alla comunicazione preventiva vanno allegate le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante e la dichiarazione con cui il gestore attesta il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali.

Si tratta di un'autocertificazione del gestore che opportunamente dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici per evidenziare che si tratta di un ente gestore responsabile ed informato.

Procedimento per la messa in esercizio

Il procedimento per la messa in esercizio prevede:

- Presentazione della CPE (attraverso la modulistica messa a disposizione) direttamente al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta oppure mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Copia della comunicazione preventiva va inviata per conoscenza all'ASL di ubicazione dell'unità d'offerta stessa.
- La decorrenza dell'esercizio coincide con la registrazione di protocollo (fa fede il timbro di protocollo del Comune).
- Il comune invia copia della CPE completa della documentazione allegata all'Azienda Speciale Consortile per lo svolgimento dell'istruttoria.
- L'Azienda Speciale Consortile verifica la completezza della documentazione a corredo della CPE. In caso di comunicazione incompleta o in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente si può optare per:
 - a. Stabilire un termine massimo per l'integrazione della documentazione o per il rispetto dei requisiti;
 - b. Inibire l'avvio dell'attività.
- L'Azienda Speciale Consortile richiede all'ASL territorialmente competente la visita di vigilanza. L'esito del procedimento amministrativo viene comunicato all'ente gestore e all'Azienda per gli eventuali provvedimenti.
- L'Azienda Speciale Consortile informa l'ASL competente per il territorio della messa in esercizio dell'Unità d'Offerta Sociale per l'avvio della prevista attività di vigilanza.
- L'Azienda Speciale Consortile informa la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia dell'avvio dell'unità d'offerta.

L'avvio dell'Unità d'Offerta Sociale ha durata illimitata ed è sottoposta a decadenza qualora vengano riscontrati violazioni agli obblighi di legge previsti.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione ovvero l'eventuale cessione a terzi della gestione della struttura come pure eventuali successive variazioni di standard sia strutturali che organizzativi che abbiano ad incidere sull'esercizio dell'Unità d'Offerta Sociale.